

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA CON POSA IN OPERA E DELLA MANUTENZIONE DI UN ECOSISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA INFORMAZIONI SULLA MOBILITÀ NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E NELLA PROVINCIA DI SONDRIO, COMPOSTO DA SENSORISTICA, SISTEMI DI RACCOLTA DATI, CATALOGAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI DATI, FINALIZZATI ANCHE AD UNA APP SULLA INFOMOBILITÀ, DESTINATA AL CITTADINO.

CUP PROVINCIA DI SONDRIO	C46G240000G0002
CUP CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	I56G24000130002
CUP COMUNE DI RHO	C46G24000100002
CUP COMUNE DI CORMANO	B7GI24011000002
CUP COMUNE DI BOLLATE	C2GI24001450002

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi Capi del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge.

Art. 2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni:

Ente – Amministrazione capofila: Città Metropolitana di Milano committente del contratto di Accordo quadro.

Enti aggregati committenti/stazioni appaltanti: ente aggregato aderente all'accordo di collaborazione ex art.15 L.n.241/1990, committente dei singoli contratti attuativi affidati nell'ambito dell'Accordo quadro affidato da Ente Capofila

Appaltatore: l'Operatore Economico Esecutore delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

Capitolato Speciale: Il documento, facente parte dei documenti di gara, contenente le condizioni generali dell'Accordo quadro, quelle relative ai singoli contratti attuativi e le norme che definiscono le modalità di espletamento delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi.

Contratto/i Attuativo/i: Il/i contratto/i che sarà/anno stipulati tra l'Amministrazione Aggregata Committente e l'Appaltatore a seguito della stipulazione dell'Accordo quadro con Ente Capofila, avente/i una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto dell'Accordo quadro stesso e della relativa previsione di spesa. Nel prosieguo del documento denominato anche "contratto".

Prestazione: il servizio oggetto del presente documento Codice dei Contratti/Codice: D.Lgs. n. 36/2023 e

s.m.i. RUP: Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro

DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Accordo quadro

Art. 3. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi che Città Metropolitana di Milano, Provincia di Sondrio, Comune di Bollate, Comune di Cormanò e Comune di Rho vorranno effettuare; quest'ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente le prestazioni, la durata e l'importo contrattuale delle prestazioni. L'affidamento dei singoli appalti sarà disposto da ciascun Ente Aggregato committente con apposito provvedimento dirigenziale che approverà lo schema di contratto attuativo, contenente le clausole essenziali, fra cui l'importo, l'oggetto e la durata dell'appalto da affidare.

L'ente aggregato committente può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'Accordo

quadro chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

In mancanza, nel singolo contratto attuativo verranno applicate le condizioni previste dall'Accordo quadro. In ogni caso i singoli contratti attuativi non potranno contenere clausole che derogino in estensione le condizioni generali previste dall'Accordo quadro.

La formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante stipula dei singoli contratti attuativi dell'Accordo quadro nel rispetto delle tabelle "All. A" allegate all' ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX-ART 15 L. 241/90 Progetto SmartMov 2030. Si evidenzia che gli importi compresi nella tabella "All. A" summenzionata sono comprensivi di IVA.

Il valore economico indicato nell'Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'Accordo quadro.

La stipula dell'Accordo quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi da parte degli enti aggregati committenti per un quantitativo minimo predefinito né per l'affidamento di appalti ai fini dell'esaurimento del valore complessivo stimato dell'Accordo quadro.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che gli enti aggregati committenti, in attuazione dell'Accordo quadro, decideranno di affidargli.

Gli appalti affidati nell'ambito dell'Accordo quadro nel periodo di sua validità saranno disciplinati da:

- Accordo di collaborazione ex. Art. 15 L.241/90 Progetto SmartMov 2030 e relativo All.A
- Accordo quadro aggiudicato
- Singoli contratti attuativi stipulati
- Capitolato speciale d'appalto e documentazione tecnica
- Codice dei contratti d.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- Codice civile.

Art. 4. DURATA, OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Durata

Il presente Accordo quadro ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. Per durata dell'Accordo quadro si intende il termine entro il quale potranno essere affidati i contratti attuativi da parte degli enti aggregati all'aggiudicatario fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato.

L'Accordo quadro tuttavia resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di contratti attuativi stipulati nel termine di validità dell'Accordo quadro, per tutta la durata degli stessi.

Oggetto

Città metropolitana di Milano intende concludere un Accordo quadro, ai sensi dell'art.59 del d. Lgs.36/2023, con un unico operatore, in qualità di ente capofila per la realizzazione di una infrastruttura tecnologica chiave per lo sviluppo della mobilità consapevole ed intelligente che coinvolge tutta la Provincia di Sondrio e l'asse di collegamento con la Città Metropolitana di Milano, con un primo nucleo pilota dei Comuni di Rho, Bollate e Cormanò.

L'Accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché la realizzazione del sistema di raccolta, gestione e trasmissione dei dati non parcellizzabile, le esigenze di congruità ed unicità del sistema che si intende affidare nonché l'esigenza di coordinare tutte le attività comprensive di tecnologie e metodologie di

gestione dei dati altamente specialistiche ed operative su una area vasta di territorio, secondo la Stazione Appaltante, necessitano di una committenza unica.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, da affidarsi all'appaltatore mediante la stipula di successivi contratti attuativi da parte delle amministrazioni aggregate committenti, consistono nelle prestazioni di seguito meglio specificate e finalizzate a fornire uno strumento strategico per la raccolta dei dati sulla mobilità nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Sondrio e l'analisi (in tempo reale e storicizzata) delle informazioni relativamente a traffico e flussi di mobilità così da migliorare la qualità e la pianificazione dei servizi di trasporto.

PRESTAZIONI OGGETTO DI AFFIDAMENTO	CPV	Codice Ateco	IMPORTI AL NETTO DI IVA
- Sensoristica (P)	51300000-5 Apparecchiatur e di comunicazione (Fornitura con posa)	33.20	921.618,03 €
- App (S)	72230000-6 "Servizi di sviluppo di software personalizzati"	62.10	572.221,42 €
- Datalake (S)	72300000-8 "Servizi di elaborazione dati"	63.10	334.262,30 €
		TOTALE	1.828.101,75 €

Come indicato dall'art. 8 dell'Accordo di collaborazione ex-art 15 della legge 241/90 "Progetto SmartMov 2030", gli Enti aggregati si impegnano a non variare la proprietà e a non alienare i beni d'investimento acquisiti con il sostegno regionale oltre che non variarne la destinazione d'uso, per almeno 3 anni dalla data del Decreto che dispone l'erogazione del saldo.

A tal fine, le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro si intendono comprensive dei costi di manutenzione che l'impresa aggiudicataria dovrà garantire per il periodo di tempo pari a 36 mesi di validità dei contratti attuativi, stipulati dagli Enti aggregati.

Modalità di espletamento

L'accordo quadro è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 sulla base del criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8 del Codice.

Il ribasso unico in percentuale offerto dall'operatore economico è determinato dalla media ponderata dei ribassi offerti sulle singole voci di prezzo dell'Accordo quadro ed è comprensivo dei costi della manodopera per la prestazione principale stimati dalla stazione appaltante.

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro l'aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare l'appalto completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte nonché secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato. L'aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo quadro.

Regione Lombardia ha differito il termine per la conclusione del progetto alla data del 30/04/2027 con DGR n. XII/5497 del 15/12/2025, il proponente, quindi, dovrà consegnare il sistema completo e funzionante entro il 31/03/2027.

L'avvio in urgenza delle prestazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.Lgs. 36/2023, potrà essere disposta solo dopo la sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, nelle more della stipula dei contratti attuativi. Ogni ente aggregato si riserva la facoltà di dare luogo all'esecuzione in via di urgenza del contratto attuativo ai sensi dell'art. 17 del d.Lgs. 36/2023, previa circostanziata motivazione, fatta salva la preventiva sottoscrizione dell'Accordo quadro. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula di ciascun contratto attuativo se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali sino all'esaurimento del valore massimo dell'Accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell'Elenco prezzi posto a base di gara, di cui al successivo art. 6, al netto della percentuale di sconto offerta in sede di gara e nel rispetto delle tabelle "All. A" allegate all'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX-ART 15 l. 241/90 Progetto SmartMov 2030.

Art. 5. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 16, del d.Lgs. 36/2023, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro è stimato in complessivi € 1.828.101,75, di cui € 18.430,00 per costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, al netto di I.V.A. sulla base di prezzi indicati all'art. 6.

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Ente non è obbligato a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'impresa.

Si evidenzia che i suddetti prezzi avranno validità per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi derivati.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera (riferiti alla durata dell'AQ che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 124.004,8 (incidenza del 6,74% sul valore dell'Accordo quadro), calcolati sulla base delle tabelle all'uopo annualmente determinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al comma 13 del citato articolo e ai connessi decreti ministeriali emanati nei settori Metalmeccanico-Industria e Settore del terziario della distribuzione e dei servizi non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 11 del d.Lgs n.36/2023 e dell'allegato ivi richiamato, al personale impiegato per il posizionamento e il collegamento della sensoristica specifica del presente progetto al fine di fornire dati al Datalake e alle funzioni dei servizi collegati, troverà applicazione il CCNL Metalmeccanica **CODICE CNEL C011**. Le prestazioni relative allo sviluppo, installazione e manutenzione dell'ecosistema informativo (Datalake) e allo sviluppo, distribuzione e manutenzione dell'applicazione mobile che elabora i dati presenti nel DataLake sono, invece, di natura intellettuale e/o forniture senza posa in opera.

Art. 6. ELENCO PREZZI A BASE DI GARA

Gli interventi affidati tramite Contratti attuativi basati sull'Accordo quadro verranno appaltati e contabilizzati a corpo.

Elenco prezzi:

Sensori di rilevazione	903.188,03 € <i>-Di cui costi per la manodopera pari a €124.004,80.</i> <i>-Oneri per la sicurezza pari a € 18.430,00.</i>
App, Chatbot	572.221,42 €
Gateway, Datalake, Dashboard	334.262,30 €
TOTALE	1.828.101,75 €

I prezzi posti a base di gara, indicati nella sopra riportata tabella sono stati stimati mediante indagini di mercato per ciascun settore merceologico oggetto del presente accordo e, laddove applicabili, prendendo come riferimento il prezzario regionale ultimo disponibile.

Il ribasso unico in percentuale offerto dall'operatore economico è determinato dalla media ponderata dei ribassi offerti sulle singole voci di prezzo dell'Accordo quadro ed è comprensivo dei costi della manodopera per la prestazione principale stimati dalla stazione appaltante.

Per le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie si considera la natura intellettuale e non i costi di manodopera.

La ponderazione viene calcolata sull'incidenza del valore economico del singolo prezzo (V) in proporzione alla somma totale a base di gara (T): coefficiente di ponderazione V/T.

I contratti attuativi saranno stipulati sui valori economici determinati dai ribassi offerti sui singoli prezzi, e poi ripartiti sui diversi Enti.

I prezzi unitari a base d'appalto si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'impresa.

Art. 7. Nuovi prezzi

Qualora, in caso di variazioni derivanti da circostanze speciali o da necessità non previste, si renda necessaria l'esecuzione di servizi o prestazioni non inclusi nell'elenco prezzi, i nuovi prezzi da applicare a tali prestazioni sono determinati ed approvati secondo le seguenti disposizioni:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvate dal RUP.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 8. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Costituisce oggetto dell' Accordo quadro la progettazione lo sviluppo e la manutenzione di un ecosistema di raccolta informazioni sulla mobilità afferente gli enti coinvolti composto da sensoristica, sistema di raccolta, catalogazione ed esposizione dei dati oltre alla creazione di una app e/o chatbot destinata all'utente/cittadino con l'obiettivo di fornire uno strumento strategico per la raccolta dei dati e l'analisi (in tempo reale e storicizzata) delle informazioni relativamente a traffico e flussi di mobilità.

Art. 9. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La descrizione delle prestazioni e le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio descritte nella Relazione Generale Illustrativa di cui al **Capo 2** e nelle prescrizioni tecniche particolari di cui al **Capo 3**. (di cui 3.1, 3.2 e 3.3).

Art. 10. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 del d.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, committente di ciascun contratto attuativo, corrisponderà all'Operatore Economico aggiudicatario, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, relativo al singolo contratto esecutivo stipulato nell'ambito del presente Accordo quadro e con esclusivo riferimento alle prestazioni che includono la manodopera.

L'anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto esecutivo, previa acquisizione della garanzia di cui al comma 3.

La corresponsione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'Operatore Economico, di una garanzia fideiussoria a prima richiesta di importo pari all'anticipazione concessa, rilasciata da soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 106 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero da impresa di assicurazione autorizzata.

L'anticipazione sarà recuperata mediante detrazione proporzionale sugli stati di avanzamento lavori o sulle fatture, a partire dal primo pagamento utile, sino a concorrenza dell'intero importo anticipato.

Resta inteso che l'anticipazione non pregiudica l'obbligo dell'Operatore Economico di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei tempi e modi stabiliti, né costituisce riconoscimento implicito di credito certo, liquido ed esigibile.

Art. 11. VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

Nel corso del periodo di validità contrattuale, l'Ente aggregato committente si riserva la piena facoltà, in relazione a proprie esigenze organizzative e funzionali, di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare

talune prestazioni oggetto del contratto attuativo, in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione con congruo preavviso, che si ritiene di quantificare in almeno 3 (tre) giorni, a cura dell'Ente, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120, comma 9, del d. Lgs.36/2023.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire il servizio nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata, potrà essere addebitata all'Ente.

Art. 12. CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse, per fatti sopravvenuti cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali, non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradDETTO.

Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di legge, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dell'articolo 121 Dlgs n.36/2023 e relativo Decreto Correttivo n. 209/2024, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Per la sospensione disposta dal DEC per colpa dell'appaltatore non spetterà al medesimo alcun compenso o indennizzo, fatti salvi i maggiori danni a favore dell'Amministrazione e l'applicazione delle relative penali.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati ai sensi dell'art. 121 comma 5 D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i..

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 del presente articolo e da quelle previste dall'articolo 121 d.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni subiti quantificati sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14, art. 8, del d. Lgs.36/2023 e di seguito riportato:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo del contratto attuativo affidato l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dell'esecuzione;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal

RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione delle prestazioni. Cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 13. – ONERI ED OBBLIGHI

Gli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore sono i seguenti:

A. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri per renderle eseguite a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa, in particolare:

- le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio;
- le spese e le imposte per eventuale occupazione del suolo pubblico;
- le spese relative a prove ed analisi che si rendessero necessarie per ovviare e/o risolvere situazioni di pericolo o per l'accertamento dei livelli prestazionali di macchinari e/o attrezzature (livelli di emissione di inquinanti o di emissioni rumorose);
- gli oneri relativi al conferimento e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta di qualsiasi natura;
- gli oneri derivanti per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione del servizio che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo o soprassuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, trasporti pubblici, ecc.);
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del verbale di accertamento fine lavori;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

Il DEC o suo delegato dispone, con i criteri e le modalità prescritte all'art. 114 e allegato ivi richiamato II.14 e successive modificazioni, gli eventuali accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, riservandosi, altresì, la facoltà di disporre ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti.

B. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il servizio dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee, come specificate prescrizioni tecniche generali e particolari di cui al Capo 2 e 3:

- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni che si rendessero

- necessarie per garantire l'incolumità pubblica;
- la delimitazione degli ambiti di lavoro con recinzioni di tipo provvisorio;
- la modifica ed anche il completo rifacimento di quei servizi che venissero giudicati inaccettabili dal DEC o suo delegato, per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
- la gestione delle pratiche autorizzative;
- il coordinamento con eventuali subappaltatori;
- il test di funzionamento delle opere e dei software realizzati;
- la cessione (ed i relativi costi) di tutte le opere ed i contratti relativi agli Enti committenti.

Art. 14. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti Attuativi è unico ed è il soggetto attraverso cui la stazione appaltante e gli Enti aggregati committenti verificano il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti tra l'aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.

Il DEC compie le seguenti attività:

- a) verifica, definisce ed approva la programmazione delle attività/lavori che l'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione;
- b) specifiche prescrizioni di capitolato;
- c) propone la liquidazione delle contabilità su presentazione delle fatture trasmesse dall'Appaltatore;
- d) convalida i documenti contabili e i rapporti formali dell'Appaltatore nei confronti dell'utenza e riferisce in merito all'Amministrazione.

Il direttore dell'esecuzione inoltre verifica:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, al codice dei contratti pubblici.

Tale attività di controllo è condotta nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale e deve essere realizzata con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 15. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE DEDICATE AL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del capitolato, professionalmente qualificata sia a livello di struttura direttiva che a livello di struttura operativa.

L'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione appaltante, **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, gli elementi e la relativa documentazione a**

dimostrazione della piena disponibilità delle figure professionali per l'esecuzione delle prestazioni ricomprese nell'Accordo quadro e nei contratti attuativi, nella misura e nella tipologia di seguito indicate nel presente capitolato speciale d'appalto.

STRUTTURA DIRETTIVA

(le funzioni sotto elencate non possono essere rivestite da una medesima persona)

Direttore Tecnico/Project Manager

Laurea in discipline tecniche e/o una significativa esperienza pluriennale in Project Management e gestione di gruppi di lavoro.

Al Direttore Tecnico fanno capo tutte le funzioni di organizzazione, programmazione, controllo e verifica di tutte le attività previste nella struttura direttiva e nella struttura operativa.

In particolare il Direttore Tecnico dirige e controlla lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento. Propone piani di sviluppo e programmi di intervento e ne assicura la realizzazione nei tempi previsti, all'interno della legislazione vigente.

Coordina la pianificazione e la programmazione delle attività da parte dei tecnici e delle squadre operative.

È l'interlocutore costante del DEC e deve essere accettato dall'Amministrazione.

Assume la responsabilità del buon andamento del servizio stesso, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dal DEC durante lo svolgimento del servizio. Il nominativo del Direttore Tecnico deve essere notificato per iscritto al DEC prima della consegna del servizio stesso, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende accettato dall'Amministrazione a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali comunicazioni di non gradimento espresse anche durante lo svolgimento dell'appalto dall'Amministrazione, dovranno essere seguite dalla sua sostituzione entro 90 giorni dalla data della comunicazione. Eventuali sostituzioni del Direttore Tecnico, subordinate all'approvazione dell'Amministrazione, devono essere tempestivamente notificate all'Amministrazione in forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del servizio per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del servizio stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione.

Responsabile della Sicurezza

In possesso dell'attestato di partecipazione a corsi relativi alle normative sulla sicurezza d.Lgs n. 626/94, d.Lgs n. 494/96, d.Lgs 81/08 e esperienza verifica gli interventi relativi alla sicurezza nei cantieri alla luce della legislazione vigente.

STRUTTURA OPERATIVA

Le risorse umane presenti dedicate al progetto devono possedere la laurea o titolo di studio equipollente per una media del 40% delle risorse complessive.

Per il **team dedicato al progetto** devono essere inserite le seguenti figure:

- 3 Senior Software Dev
- 2 Junior Software Dev
- 1 Project manager
- 1 Innovation Manager
- 1 Mobility Manager
- 2 ingegneri con competenze sulle tecnologie di sensoristica e telecamere di controllo

- 1 ingegnere delle telecomunicazioni iscritto all'albo
- 1 responsabile delle installazioni
- 1 UI/UX Designer con più di 10 anni di esperienza comprovata
- 3 Software Developer con più di 10 anni di esperienza comprovata
- 2 Software Developer con 5 o più anni di esperienza comprovata
- 3 Innovation Manager;

I collaboratori esterni coinvolti nella proposta saranno al massimo 6 persone.

STRUMENTO GESTIONALE PER IL GOVERNO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un sistema gestionale con le seguenti funzionalità minimali:

- 1.- gestione della pianificazione e avanzamento delle attività a fronte della chiusura lavori;
- 2.- gestione della consuntivazione dei lavori;
- 3.- gestione delle segnalazioni dell'Amministrazione;
- 4.- possibilità di estrazione dei dati in formato aperto (CSV, Libreoffice, ecc.).

L'interfaccia utente del sistema dovrà essere semplice e intuitiva basata su modelli web based. Il sistema informativo dovrà garantire la possibilità di un confronto immediato tra le varie figure e una collaborazione dettata da flussi di informazione definiti che dovranno essere descritti in dettaglio.

A carico dell'appaltatore è compresa la formazione per l'utilizzo del sistema.

Il sistema gestionale e le informazioni in esso registrate dovranno rimanere accessibili all'Ente fino a 6 mesi dopo la scadenza dell'ultimo contratto attuativo.

L'Appaltatore, in sede di redazione dell'offerta tecnica, potrà introdurre, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, migliorie ai requisiti minimali richiesti, precisandone chiaramente prospettive e unità applicative, nonché tempi certi di realizzazione.

Art. 16. REFERENTI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 5 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente/sostituto che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione 24 ore su 24, festività comprese, per tutto il periodo contrattuale. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con l'Amministrazione per l'organizzazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al DEC o suo delegato tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività.

Art. 17. PERSONALE

A. Obblighi dell'Appaltatore

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico,

professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 15 giorni dalla data di avvio delle stesse.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del d. Lgs. 36/2023.

B. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 18. PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- a) una penale in misura giornaliera pari all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del singolo contratto attuativo sulla base delle indicazioni del D.E.C. del contratto attuativo entro e non oltre il termine di 10 giorni;
- b) una penale in misura giornaliera pari all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del

singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma approvato.

La detrazione degli importi relativi alle penali avverrà nella tranche di fatturazione successiva alla loro contestazione.

La mancata stipulazione del Contratto Attuativo relativo al singolo appalto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da Città Metropolitana, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,5% dell'importo del contratto attuativo da stipulare, a partire dal 31° giorno successivo al ricevimento dell'invito a mezzo pec.

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% dell'importo di ciascun contratto attuativo, a pena di risoluzione del contratto attuativo e dell'Accordo quadro.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Art. 19. SICUREZZA – NORME GENERALI

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.Lgs. n.81 del 9.04.2008).

L'Appaltatore dovrà trasmettere entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente illustrate e specificate le modalità operative con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto. Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del d.Lgs n. 81/08 verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze già predisposto dal RUP dell'Amministrazione che costituirà allegato al contratto d'appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del d.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o Dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al DEC e al Coordinatore per l'Esecuzione (ove presente) l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

L'impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di

integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza.

Ciò anche al fine di:

- adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 20. SUBAPPALTO

Ai fini della disciplina del subappalto di ciascun contratto applicativo conseguente al presente Accordo quadro si applicano le norme contenute nell'art. 119 del Codice.

Le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto al fine di non compromettere la qualità delle prestazioni oggetto del presente accordo, per garantire un migliore e più efficace controllo anche dei costi e dei tempi di realizzazione nonché per garantire un migliore e più efficace rispetto delle scadenze.

Il contratto di subappalto è stipulato, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 così come richiamato dall'art. 119 del medesimo decreto, o per una diversa soglia di affidamento delle prestazioni, indicata in sede di offerta dall'appaltatore, che si intende sub-appaltatore per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio subappalto della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggregata committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con il subappaltatore;
3. che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
4. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggregata committente, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
5. che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista le cause di esclusione di cui

al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice;

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis, dell'art. 119, del D.lgs. 36/2023.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 11, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Al di fuori dei sopradetti casi non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'Amministrazione aggregata committente.

Art. 21. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

A seguito dell'ultimazione degli interventi oggetto dei singoli contratti attuativi, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi eseguiti.

La verifica di conformità è conclusa entro il termine stabilito dal singolo contratto attuativo, e comunque non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

L'emissione del certificato potrà essere sospesa per un massimo di 3 mesi nel caso in cui risultino ulteriori eventuali interventi da completare.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'importo relativo agli interventi in questione sarà detratto dal saldo.

Art. 22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le prestazioni realizzate e da riconoscere all'interno dei contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo quadro saranno contabilizzate a corpo secondo le condizioni economiche (ribasso unico in percentuale offerto sulle singole voci di prezzo) stabilite all'interno dell'Accordo quadro aggiudicato.

Le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate in momenti specifici, coordinati con le rendicontazioni generali che verranno presentate dagli Enti:

- all'assegnazione dei contratti attuativi per l'installazione della Sensoristica, per il 20% del valore dell'accordo;
- per i contratti attuativi legati al Datalake ed all'App la prima tranche di fatturazione pari al 20% verrà fatta con l'approvazione del progetto esecutivo;
- la seconda tranche sarà fatturata in base alla valutazione dello stato di avanzamento lavori per tutti i contratti attuativi secondo cronoprogramma approvato, pari al 50% dell'importo previsto dal contratto stesso;
- la fatturazione della terza e ultima tranche (saldo) avverrà entro e non oltre il 30/04/2027, termine di Conclusione del progetto fissato da Regione Lombardia con DGR n. XII/5497 del 15/12/2025.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai servizi di competenza da ciascuna eseguiti; condotta confermata dal Principio di Diritto n. 17 del 17/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di imprese la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa da ciascun soggetto componente l' RTI.

Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura trasmessa in formato elettronico, salva diversa pattuizione tra le parti per un termine maggiore che comunque non potrà superare i 60 giorni.

Il pagamento si intende effettuato alla data di accredito dell'importo dovuto sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Quale data di ricevimento della fattura si intende a pieno titolo ed effetto la data di ricezione sul Sistema di interscambio (SDI), risultante dalla relativa notifica inviata all'appaltatore dallo SDI.

L'appaltatore dovrà emettere e trasmettere le relative fatture per il pagamento del corrispettivo del presente appalto unicamente in forma elettronica, con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013, ai sensi dell'art. 25 L. n. 89/2014.

Non saranno né accettate né pagate fatture in formato cartaceo.

L'impresa si impegna altresì ad indicare espressamente nella fattura il soggetto ordinante la prestazione in oggetto, nonché C.I.G. e R.G. determina di aggiudicazione.

Ogni ente aggregato in relazione a ciascun contratto attuativo affidato si impegna a comunicare all'appaltatore tutti i dati, previsti dal D.M. 55/2013 per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in primo luogo, il Codice Univoco IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) dell'ufficio deputato al loro ricevimento.

Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato ai sensi dell'art. 5 del d.Lgs. n.

231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Il termine di pagamento delle fatture è sospeso per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario di ciascun ente aggregato committente del contratto attuativo.

Le parti concordano, inoltre, di ritenere, a pieno titolo, sospeso il termine di cui sopra, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura la Città metropolitana di Milano provveda a formalizzare all'Impresa, in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dall'ente aggregato affidatario dalla Città metropolitana di Milano, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'Amministrazione si impegna assumere tempestivamente definitive determinazioni.

L'art. 1 comma 629 lett. b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi versino direttamente all'Eriario l'imposta sul valore aggiunto che viene addebitata loro dai fornitori. Alla luce di tale norma pertanto si provvederà a corrispondere all'appaltatore il pagamento soltanto dell'importo imponibile. L'appaltatore dovrà comunque esporre l'Iva in fattura ed inserire in essa la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17 ter del DPR n. 633/1972 vigente".

Art. 23. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni e dei servizi oggetto del presente accordo superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ex art.60 comma III lettera b) d. Lgs.36/2023 e art. 10 e seguenti dell'allegato II.2bis, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria.

La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.

Art. 24. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO.

Il contratto di Accordo quadro e i contratti attuativi non possono essere ceduti a pena di nullità.

L'Accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo quadro.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 dell'allegato II.14 del d.Lgs. 36/2023 purché sia preventivamente notificata all'ente aggregato committente e dallo stesso accettata.

Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione o quello avente causa nel trasferimento d'azienda in luogo del soggetto aggiudicatario parte del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della sussistenza dei requisiti generali e di capacità tecnica, economica e professionale in capo al soggetto subentrato all'esecutore del contratto.

In caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, la produzione di effetti nei confronti dell'Ente degli atti di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione o di trasferimento d'azienda è subordinata, inoltre, alla ricostituzione del vincolo di responsabilità solidale delle imprese temporaneamente riunite o consorziate nei confronti della Stazione Appaltante mediante

conferimento di un nuovo mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Art. 25. CAUZIONE DEFINITIVA – APPALTATORE

1 GARANZIA DEFINITIVA PER ACCORDO QUADRO

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo quadro, l'Appaltatore medesimo deve prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, pari al 2 per cento dell'importo dell'Accordo quadro.

La garanzia definitiva a garanzia dell'Accordo quadro verrà richiesta dall'Ente capofila.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario/Appaltatore a mezzo dell'Accordo quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati.

Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dall'Ente capofila nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo quadro.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, d.Lgs. n. 36/2023. In particolare, lo svincolo verrà effettuato, subordinatamente alla preventiva consegna al Garante dei certificati di verifica di conformità attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, relativi a tutti i contratti attuativi, affidati nel periodo di validità dell'Accordo quadro.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

2 GARANZIA DEFINITIVA PER CONTRATTI ATTUATIVI

Nel caso di contratti attuativi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'importo della garanzia è pari al 10 per cento dell'importo del singolo contratto attuativo, senza applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 117, comma 2, del codice

Nel caso di contratti attuativi inferiori alla soglia comunitaria, l'importo della garanzia è pari al 5 per cento dell'importo del singolo contratto attuativo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d. Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva per ciascun contratto attuativo verrà richiesta dall'Ente aggregato committente.

Tale garanzia garantisce gli obblighi derivanti dal contratto attuativo per il quale è stata emessa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, applicate dalla Amministrazione aggregata committente.

La suddetta garanzia ha validità per tutta la durata del contratto attuativo e, comunque, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, attestante la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal singolo contratto attuativo per il quale è stata emessa.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto attuativo, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, d.Lgs. n. 36/2023. In particolare, lo svincolo verrà effettuato, subordinatamente alla preventiva consegna al Garante del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione delle prestazioni, relativa al contratto attuativo.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo contratto attuativo, come previsto dagli articoli che seguono.

La suddetta garanzia ha validità per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi e, comunque, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, attestante la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti rispettivamente dall'Accordo quadro e dai singoli contratti attuativi.

Art. 26. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile) e R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi, persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale minimo: Euro 5.000.000,00.

L'Appaltatore si impegna a segnalare mensilmente per iscritto all'ente aggregato capofila, gli estremi delle pratiche assicurative avviate al proprio Assicuratore, fornendo tutte le informazioni tecniche sugli eventi causa dei danni lamentati, accompagnate da precisazioni circa eventuali responsabilità dell'Appaltatore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione aggregata committente.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Art. 27. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore (ad esempio fulmine, terremoto, ecc.) deve sempre essere fatta all'Amministrazione aggregata committente per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza dal diritto alla non applicazione della penale relativa.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

Art. 28. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO/CONTRATTI ATTUATIVI

L'ente capofila e l'ente aggregato committente si riservano la facoltà di risolvere in via unilaterale rispettivamente l'Accordo quadro e Contratti attuativi in base all'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere all'aggiudicataria entro 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il servizio venga espletato in difformità alle condizioni stabilite nel presente Capitolato o nel Contratto di Accordo quadro e nei Contratti attuativi;
- l'appaltatore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della Città metropolitana

- di Milano di porre rimedio a negligenze e inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penali;
 - l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi a lui imputabili.

L'ente capofila e l'ente aggregato committente si riservano la facoltà di risolvere in via immediata rispettivamente l'Accordo quadro e Contratti attuativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- inadempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e in tema di sicurezza nei confronti del personale dipendente;
- cessione totale o parziale dell'Accordo quadro/Contratti attuativi;
- recidiva nelle inadempienze del servizio nei modi e termini indicati nel capitolato e contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- ritardo di tre esecuzioni del servizio, anche non consecutive, che abbiano comportato gravi difficoltà per l'Ente;
- nel caso di superamento del limite di 5 contestazioni successive relative a mancata esecuzione e/o esecuzione non conforme di una stessa lavorazione nella stessa località;
- applicazione di penali fino al 10% dell'importo di ciascun contratto attuativo.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile.

Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Negli stessi termini l'Accordo quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, cesseranno la loro efficacia nei confronti della Città metropolitana e delle amministrazioni aggregate committenti nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento; proseguimento dell'attività di quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori; ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del Contratto Attuativo, inclusi i casi di esclusione di cui agli artt. 94 -95-96-97-98 del D.lgs. 36/2023;
- perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni finanziarie di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;
- nei casi previsti dall'art.122 del D. Lgs. 36/2023;
- violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro;
- risoluzione per inadempimento di un Contratto Attuativo stipulato in attuazione del presente Accordo quadro;
- rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo;
- in caso di subappalto di parte del servizio senza previa autorizzazione della stazione appaltante;
- qualora il Prefetto segnali pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
- in tutti i casi nei quali è prevista la risoluzione dell'Accordo quadro.

Nel caso di risoluzione, che legittima anche la risoluzione dei singoli contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'Appaltatore solo i servizi/le forniture effettivamente eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro per causa imputabile all'appaltatore, la Città metropolitana di Milano avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. La risoluzione dell'Accordo quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

In caso di risoluzione del contratto attuativo per una delle cause sopra indicate, la stazione appaltante committente si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del contratto attuativo, salvo risarcimento del maggior danno, nessuno escluso compresi maggiori costi per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Ente si riserva la facoltà di concludere un nuovo Accordo quadro, per il valore stimato residuo, interpellando progressivamente, ai sensi dell'art. 124 d. Lgs. 36/2023, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Il nuovo contratto di Accordo quadro viene affidato alle condizioni proposte dall'operatore economico Interpellato.

L'appaltatore inadempiente si impegna, su richiesta della stazione Appaltante, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia, mediante PEC, dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare i danni prodotti all'Ente a seguito dell'intervenuta risoluzione dell'Accordo quadro/contratto attuativo.

Art. 29. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto di Accordo quadro/contratto attuativo, ai sensi dell'articolo 122 del d.Lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto di Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di Accordo quadro/contratto attuativo, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di Accordo quadro per la parte di valore residuale non eseguita.

Il nuovo contratto di Accordo quadro viene affidato alle condizioni proposte dall'operatore economico Interpellato.

Si richiama integralmente l'art. 124 del d.Lgs 36/2023 testo vigente.

Art. 30. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante

trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 31. RECESSO

Città metropolitana di Milano e le singole Amministrazioni aggregate committenti potranno recedere rispettivamente e unilateralmente dall'Accordo quadro e dai singoli Contratti attuativi, nei seguenti casi:

1. verificarsi delle circostanze previste dall'art. 92 comma 4 e art. 94 comma 2 d.Lgs. 159/2011 (informazioni prefettizie antimafia per cause di decadenza ex artt.67, 84, c.4, e 91, c.6, d.Lgs.159/2011);
2. nel caso, di cui all'art. 1 co. 13 D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012, di sopravvenute Convenzioni Consip o delle Centrali di Committenza regionali che presentino condizioni contrattuali più vantaggiose per la Città metropolitana di Milano, qualora l'appaltatore non accetti di adeguarsi a tali condizioni più vantaggiose;
3. per mutamenti organizzativi rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato;
4. per cause attinenti all'interesse pubblico, debitamente motivate;
5. per facoltà di esercizio di recesso ad insindacabile giudizio dell'Ente ai sensi dell'art. 1671c.c.;

Il recesso verrà esercitato per iscritto con comunicazione motivata, a mezzo PEC, senza preavviso;

6. nell'ipotesi di cui al punto 1) e con un preavviso di almeno 20 giorni nelle ipotesi da 2) a 5);

Il recesso comporta a favore dell'appaltatore il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite purché accettati dal Direttore dell'Esecuzione o, in sua assenza, dal RUP, prima dell'invio della comunicazione di cui all'art. 123 del d.Lgs. 36/2023.

Art. 32. RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto attuativo.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

E fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 33. VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;

Il personale delegato alle attività di controllo potrà effettuare verifiche puntuali, anche a campione, mediante una procedura in contraddittorio con l'Appaltatore, prima, durante, dopo le lavorazioni, al fine di garantire la maggiore efficacia delle attività di pianificazione operativa ed eventualmente proporre cambiamenti migliorativi.

Art. 34. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di Accordo quadro e di ciascun contratto attuativo, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 35. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d.Lgs. 36/2023, il contratto di Accordo quadro verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione efficace in forma pubblica amministrativa e, a pena di nullità, in modalità elettronica, alla presenza contestuale delle parti nella sede della stazione appaltante di fronte all'Ufficiale rogante dell'Ente Capofila Città metropolitana di Milano.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.Lgs. 36/2023 la stipulazione del contratto di Accordo quadro potrà avvenire, con provvedimento motivato del Direttore del Settore competente, con atto pubblico notarile informatico.

I successivi contratti attuativi saranno stipulati dai singoli Enti aggregati committenti, ai sensi dell'art.18 comma 1 del d.Lgs.36/2023 mediante utilizzo di sistemi telematici di trasmissione del documento per l'acquisizione delle firme delle parti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto di Accordo quadro ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 18, del Codice;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della
- c) stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
- d) Il contratto di Accordo quadro non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima
- e) delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
- f) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- g) sui successivi contratti attuativi affidati dagli enti aggregati committenti.

Ciascun contratto attuativo di importo inferiore alla soglia comunitaria è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione del singolo contratto attuativo.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto di Accordo quadro e dei contratti attuativi sono a carico dell'aggiudicatario.

Pertanto in caso di sottoscrizione in forma pubblica amministrativa saranno dovuti i costi per la registrazione dell'atto (imposta di bollo e di registro), nonché il diritto di rogito, i diritti di scritturazione ed il diritto fisso. Nel caso di stipulazione in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, sarà dovuta solo l'imposta di bollo.

Al contratto di Accordo quadro sarà allegato il presente capitolato come parte integrante. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 36. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali delle imprese partecipanti raccolti

dall'Amministrazione per l'espletamento della gara d'appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali, che risultino disciplinati

Art. 37. – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente documento.